

Cassazione: stalking al condomino che spaventa i clienti del pub

Annamaria Villafrate | 17 feb 2021

Condanna per stalking confermata dal Palazzaccio per il condomino che spaventa i clienti del pub e perseguita la titolare.



- [Stalking condominiale](#)
- [Condotte della persona offesa](#)
- [Stalking per il condomino che destabilizza e spaventa i clienti del pub](#)

### Stalking condominiale

Commette reato di [stalking](#) il condomino insofferente, che patisce il dover condividere gli spazi comuni del [condominio](#) con la titolare di un pub e per questo spaventa i clienti e perseguita la titolare con condotte incivili come gettare sporchie nella cassetta delle lettere o impedire l'ingresso nell'area in cui si trova il locale alla [persona offesa](#).

Queste le conclusioni a cui perviene la Cassazione nella [sentenza](#) n. 3795/2021 (sotto allegata), che pone fine alla vicenda che si va a descrivere.

La Corte d'Appello conferma la [sentenza](#) con cui il giudice di primo grado ha condannato un condomino per il reato di atti persecutori e violazione della corrispondenza messi in atto nei confronti di una donna (e dei suoi congiunti), che gestisce un pub nello stesso [condominio](#) dell'imputato. Tutto nasce dalla difficoltà di convivenza tra l'imputato, proprietario di un appartamento e dei gestori del pub sito nello stesso immobile condominiale, tanto è vero che al condomino sono state contestate le seguenti condotte:

- aver posto sulle inferriate del centro commerciale scritte riportanti le diciture "divieto di accesso", "[passo carrabile](#)" e "[proprietà privata](#)";
- essersi impossessato di corrispondenza destinata all'esercizio commerciale della persona offesa;
- aver posto nella buca delle lettere del pub un coltello da cucina e spazzatura;

- aver occupato l'area di parcheggio del pub con propri mezzi e aver collocato la propria vettura nei pressi del cancello d'ingresso del centro commerciale per impedire l'accesso al locale della vittima;
- aver sostituito il motore del cancello d'ingresso al centro commerciale senza fornire alla [persona offesa](#) la chiave di sblocco in caso di avaria;
- aver aggredito il figlio della vittima;
- aver abbandonato bottiglie di vetro rotte nella zona di parcheggio che si trova proprio di fronte al pub;
- aver attaccato la titolare del pub e i suoi familiari.

Il tutto provato dalle dichiarazioni della [persona offesa](#), dei suoi familiari e dai filmati delle telecamere presenti sul posto.

### Condotte della persona offesa

L'imputato però a mezzo difensore ricorre in Cassazione perché la Corte d'Appello non ha preso in considerazione ai fini del decidere, le censure mosse nei confronti della [persona offesa](#), la quale non ha dimostrato rispetto per i diritti dei condomini, perché ha permesso ai clienti del pub di stazionare fino a tarda notte negli spazi comuni, d'imbrattarli e perché ha lasciato aperto il cancello d'ingresso fino a tardi, tollerando rumori e schiamazzi anche di notte. Fatti oggetto di varie denunce e di un procedimento finalizzato a ottenere la chiusura del locale anche per difetto di sorvegliabilità esterna.

L'imputato rileva inoltre come la decisione della Corte d'Appello si fondi solo sulle dichiarazioni della [persona offesa](#) e non di altri soggetti terzi disinteressati, di come il giudice dell'impugnazione non abbia tenuto conto del fatto che è stata la [persona offesa](#) a togliere i cartelli appesi al cancello, così come ha trascurato la reciprocità degli atti di disturbo e l'assenza di spazi dell'area scoperta riservati alla titolare del pub.

### Stalking per il condomino che destabilizza e spaventa i clienti del pub

La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso. Non è affatto vero che la Corte d'Appello non ha tenuto conto ai fini del decidere della conflittualità esistente tra [imputato](#) e [persona offesa](#).

La stessa inoltre non ha tenuto conto solo delle dichiarazioni della [persona offesa](#), ma ha esaminato attentamente anche i video delle telecamere. Vero che nei confronti della persona offesa sono state fatte denunce, ma la stessa non è stata indagata né

imputata, così come è stata assolta dal reato di cui all'art. 659 c.p, che punisce chi con schiamazzi o rumori disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Assoluzione che contraddice quindi la tesi difensiva dell'imputato, che attribuisce la conflittualità alla condotta della persona offesa, che non ha mai tenuto condotte aggressive, preferendo rivolgersi in caso di problemi all'autorità giudiziaria, la quale ha negato la reciprocità delle offese, visto che le condotte degli avventori tenute all'interno o fuori dal locale non possono essere attribuite alla titolare del pub. Lo stesso imputato del resto non è stato in grado di riferire in modo preciso di quali condotte negligenti la titolare del pub fosse responsabile.

Nemmeno la rimozione dei cartelli apposti dall'imputato da parte della persona offesa inficiano il giudizio, anche perché è emerso che i conflitti tra i proprietari dei locali commerciali e di quelli residenziali non erano attribuibili ai primi, ma semmai a coloro che in quel condominio avevano acquistato abitazioni, costruite in violazione della normativa urbanistica.

La Corte valuta le sentenze di primo e secondo grado rigorose e precise dal punto di vista logico argomentativo e giuridico e prive di contraddizioni. Decisioni confortate anche dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, che hanno dimostrato le numerose condotte di disturbo messe in atto dall'imputato e, per quanto riguarda le accuse d'imbrattamento degli spazi condominiali addebitati agli avventori del pub, hanno fatto emergere una versione dei fatti sfavorevole all'imputato.

La Cassazione evidenzia pertanto come: "Nella specie, l'accento posto dal giudicante sugli innumerevoli atti di disturbo accertati, sulla durata delle molestie e sulla loro gravità - idonea sia a fuorviare la clientela, sia a sottrarre all'impresa la corrispondenza a questa diretta, sia a insolentire le persone, sia a creare timori per la loro incolumità, atteso che frequentemente le situazioni conflittuali sfociano in aggressioni alla persona - dà ampiamente conto del perdurante e grave stato di ansia e di paura ritenuto dal giudicante, atteso che i comportamenti addebitati a (...) hanno effettivamente l'idoneità destabilizzatrice ad essa attribuita e atteso che anche la prova testimoniale, attentamente valutata, depone nella stessa direzione."

[Scarica pdf Cassazione n. 3795/2021](#)

Fonte: Cassazione: stalking al condomino che spaventa i clienti del pub <https://www.studiocataldi.it/articoli/41085-cassazione-stalking-al-condomino-che-spaventa-i-clienti-del-pub.asp#ixzz6mp3eqw1u>  
( da [www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it) )





comuni, occupati illegittimamente dagli avventori e imbrattati e sporcati proprio da costoro. Ne sono prova - deduce - le numerose denunce presentate dai condomini, le condanne inflitte alla C per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. e il procedimento amministrativo avviato per la chiusura del locale, di cui era stato accertato il difetto di sorvegliabilità esterna.

Sotto altro profilo lamenta che il giudice d'appello si sia appiattito sulle dichiarazioni della C, di cui è stata omessa la valutazione dell'attendibilità, nonostante si tratti di persona imputata di reati connessi, e che sia stata omessa la valutazione di altre dichiarazioni - rese da terzi disinteressati - "in merito alla aggressione ai danni di VF in uno con le contraddizioni di quest'ultimo"; contesta l'efficacia dimostrativa dei filmati, da cui si evincerebbe solamente il prelievo - effettuato, per curiosità, da parte sua - di corrispondenza pubblicitaria indirizzata al PUB. Inoltre, non è stato considerato - circostanza debitamente dedotta in appello - che non esistevano spazi dell'area scoperta riservati al proprietario del PUB (e quindi non c'era stata, da parte sua, occupazione abusiva di area privata) e che era stata proprio la C a divellere cartelli segnaletici fissati alla recinzione del centro commerciale, per disciplinarne l'accesso. Infine, deduce, non è stata rispettata la giurisprudenza di legittimità che richiede una prova più rigorosa e una motivazione più stringente allorché - come emerso dall'istruttoria - gli atti di disturbo siano stati reciproci, e nulla è stato dimostrato in ordine all'evento del reato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento. Sebbene il ricorrente parli di "numerose questioni" (ne elenca ventotto), che la sentenza di appello avrebbe omesso di esaminare, in realtà l'impugnativa ruota intorno a pochi argomenti rilevanti per la soluzione della re-iudicanda, sui quali i giudici di merito si sono espressi in maniera completa e priva di palesi illogicità. E' vero che la sentenza d'appello è stringata nella parte motiva, ma riporta ampiamente, nella parte narrativa, gli elementi probatori su cui la decisione si fonda e mostra di aderire pienamente alla ricostruzione del primo giudice, a cui si è riportata; inoltre, ha affrontato espressamente - come si dirà - le sole questioni su cui, stante il tenore dell'appello, erano richieste delle risposte. Le due sentenze si fondono, pertanto, in un unico corpo argomentativo, sicché vanno valutate unitariamente per giudicare della congruenza della risposta giudiziaria.

1. Non corrisponde a verità, innanzitutto, che i giudici abbiano ignorato la grave conflittualità esistente tra le parti, avendone dato ampiamente atto (pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza d'appello) e avendo proceduto all'esame del materiale probatorio con circospezione e prudenza,



basando il proprio giudizio non solo sulle dichiarazioni della C ma, principalmente, sulle riprese della telecamera installata da quest'ultima a guardia del parcheggio. Hanno tenuto conto dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti della persona offesa, rilevando che questa non è stata indagata o imputata per condotte commesse con violenza o minaccia, ma solo per un reato tipicamente riconducibile alla gestione dell'attività commerciale: quello di cui all'art. 659 cod. pen., da cui è stata, peraltro, assolta (pag. 9 della sentenza d'appello).

2. L'assoluzione dal reato di cui all'art. 659 cod. pen. - rimarcata dalla sentenza d'appello - costituisce logica confutazione della tesi difensiva, secondo cui la responsabilità della conflittualità esistente tra le parti sarebbe della C. I giudici hanno non solo rimarcato che quest'ultima non si è mai resa responsabile di comportamenti aggressivi, essendosi sempre rivolta all'Autorità giudiziaria per avere tutela, ma hanno escluso la reciprocità delle offese, tali non potendosi intendere i comportamenti inurbani eventualmente tenuti dai clienti del pub, all'interno o all'esterno del locale. Oltretutto, la riconducibilità di quei comportamenti alla negligenza della C è stata logicamente esclusa in base all'assoluzione pronunciata nel giudizio che l'ha riguardata, tant'è che nemmeno l'imputato è stato in grado di indicare condotte riprovevoli imputabili alla persona offesa, salvo addebitarle - con giudizio proprio soggettivo - quello degli avventori. Nemmeno la rimozione - da parte della persona offesa - dei cartelli apposti dallo stesso imputato sul cancello di ingresso all'area condominiale e sulla relativa recinzione possono inficiare il giudizio del Tribunale e della Corte d'appello, atteso che - come rimarcato dal giudice di primo grado - C operava in un'ampia struttura commerciale, ricadente in zona omogenea D e F del PRG; vale a dire, in un'area a destinazione commerciale, ove, in violazione della normativa urbanistica, erano state costruite unità immobiliari destinate ad abitazione, tant'è che il TAR aveva annullato i provvedimenti amministrativi che avevano revocato l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pag. 4). Dal che si arguisce che i conflitti tra negoziante e abitatori dell'area avevano avuto origine nell'abusività della dimensione residenziale e non già di quella commerciale. Prova ne è il fatto che non risultano procedimenti amministrativi conclusi sfavorevolmente per la C, tale non potendosi intendere quello avviato per difetto di sorvegliabilità esterna, sul cui esito nulla è stato dedotto, né dimostrato, e che non riguarda, comunque, le modalità di gestione del pub.

3. La semplice lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado, a cui quella d'appello ha fatto espresso rimando, dimostra inequivocabilmente che i giudici hanno operato un vaglio attento e approfondito delle dichiarazioni della C, ritenendola caratterizzata da "assoluto rigore logico, precisa nella

descrizione delle circostanze che hanno acceduto ai fatti, sprovvista di contraddizioni, costante", sicché hanno escluso qualsiasi intento calunnioso della donna, qualsiasi elaborazione fantasiosa o sentimento di vendetta (pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza d'appello). Pur tuttavia, non hanno mancato di passare in rassegna i numerosi riscontri esterni, rappresentati da un numero considerevole di CD, contenenti le riprese delle telecamere di sorveglianza esterna, che hanno filmato le molteplici condotte di disturbo poste in essere dall'imputato in un lungo arco di tempo (sottrazione della corrispondenza, disseminazione di bottiglie nel parcheggio condominiale, sosta selvaggia, occupazione - per puro spirito emulativo - degli spazi antistanti il pub, immissione di rifiuti nella buca delle lettere, ecc.). Trattasi, all'evidenza, di elementi dotati proprio della particolare efficacia dimostrativa pretesa, in considerazione della asserita reciprocità delle offese, dal ricorrente, sicché anche sotto tale profilo la sentenza resiste vittoriosamente alle censure della difesa. Inutilmente, poi, quest'ultima insiste sulle responsabilità della C nell'imbrattamento dell'area condominiale e nell'abusiva occupazione degli spazi comuni, giacché le riprese delle telecamere - su cui i Tribunale e Corte d'appello si sono basati per la formulazione del giudizio di loro spettanza - hanno restituito una realtà diversa (ampiamente sfavorevole all'imputato), che questa Corte non può conoscere se non attraverso il resoconto del giudice di merito. E altrettanto inutilmente l'imputato ripropone una versione diversa del contrasto intercorso col figlio della C , oggetto di diverso procedimento, dal momento che tale contrasto non ha avuto praticamente peso nel giudizio sullo stalking, basato essenzialmente sulla prova degli innumerevoli atti di molestia sopra passati in rassegna.

4. Per giurisprudenza consolidata l'evento del reato di atti persecutori va accertato attraverso l'esame di tutti gli elementi di prova consegnati dall'istruttoria, comprese le dichiarazioni testimoniali, e attraverso la valutazione della intrinseca insidiosità delle condotte accertate. Nella specie, l'accento posto dal giudicante sugli innumerevoli atti di disturbo accertati, sulla durata delle molestie e sulla loro gravità - idonea sia a fuorviare la clientela, sia a sottrarre all'impresa la corrispondenza a questa diretta, sia a insolentire le persone, sia a creare timori per la loro incolumità, atteso che frequentemente le situazioni conflittuali sfociano in aggressioni alla persona - dà ampiamente conto del perdurante e grave stato di ansia e di paura ritenuto dal giudicante, atteso che i comportamenti addebitati a B hanno effettivamente l'idoneità destabilizzatrice ad essa attribuita e atteso che anche la prova testimoniale, attentamente valutata, depone nella stessa direzione. Anche l'ultimo motivo di ricorso è pertanto infondato.




Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 16/12/2020

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Eduardo De Gregorio)

